

VOLANTINI DI PROPAGANDA

DI FRANCESCO MATTIO E REDA EL CHALHANI

Il 18 aprile 1944 il Consiglio dei Ministri approvò il decreto riguardante le sanzioni previste per militari e civili unitisi alle bande partigiane che operavano a danno dello Stato.

Il provvedimento prevedeva anche la pena di morte, mediante fucilazione alle spalle.




Il decreto venne annunciato per la prima volta il 25 aprile 1944 sul giornale «Gazzetta Ufficiale d'Italia».

Il Duce diede la possibilità ai partigiani, definiti sbandati, di scampare alla pena di morte; infatti secondo le sue dichiarazioni, chi si fosse presentato entro le ore 24 del 25 maggio 1944 ai posti militari e di polizia italiani e tedeschi, senza armi e senza compagni, si sarebbe salvato da qualsiasi provvedimento penale.

L'appello del Duce fu rivolto a chi voleva redimersi e a coloro che erano stati «attratti nelle bande da minacce o anche da pavidità e incertezza». Ai pentiti venne concessa la possibilità di tornare dalle proprie famiglie, al lavoro, nei reparti militari e condurre una vita normale.

Sul finale «dell'invito», Mussolini avvertiva che la giustizia sarebbe stata inesorabile per chi avesse mancato di rispondere alla voce del dovere.

L'appello fu pubblicato anche dalla Prefettura di Cuneo il giorno 10 maggio 1944.



Il decreto fu redatto in cinque articoli:


ART.1 – i militari che hanno abbandonato la propria abitazione per unirsi alle bande partigiane a danno dello Stato, sono puniti con la pena di morte, mediante fucilazione alle spalle.

ART.2 – chiunque dà rifugio o presta assistenza ai partigiani, verrà punito con la pena di morte.

ART.3 – le persone colpevoli di avere infranto uno dei precedenti articoli, può entro il 25 maggio 1944 costituirsi, evitando, così, la pena capitale.

ART.4 – tutti i beni, mobili e immobili, dei colpevoli, che hanno evitato la pena capitale grazie all'articolo 3, sono confiscati.



ART.5 – i colpevoli di avere infranto uno degli articoli del decreto, vengono giudicati, in base alle norme stabilite dalle legge, dai Tribunali Militari.



Mussolini si dimostrò intollerante verso la resistenza di cui voleva a tutti i costi «sbarazzarsi» per poter governare l'Italia senza intralci.

Come strumento di propaganda egli utilizzò i manifesti spesso rivolti ai familiari più stretti dei partigiani, specificatamente alle figure femminili della famiglia, con lo scopo di esortarli a denunciare i partigiani stessi.

Alcuni manifesti erano intimidatori e costituivano delle vere e proprie minacce rivolte ai partigiani, al fine di intimorire loro e per fare sì che si costituissero. Sugli avvisi si faceva riferimento al ricostituito Esercito Italiano e al castigo che incombeva sulle teste di chi fosse stato colto con le armi in pugno. Venivano poste delle domande dirette ai destinatari dei manifesti «Perché volete continuare a patire la fame, ad affrontare tanti pericoli e disagi?» e la causa dei partigiani veniva definita «ormai disperata».



Il Duce utilizzò nei manifesti un linguaggio semplice e diretto, punti esclamativi, frasi sottolineate e caratteri di scrittura diversi, in modo che il lettore fosse coinvolto dal suo messaggio e si schierasse dalla sua parte.

Mussolini paragonò più volte l'Italia alla madre degli Italiani, invitando i partigiani a sentirne il richiamo:

Tornate! È la Madre che chiama! È L'Italia che vi accoglie.


L'Italia secondo le parole del Duce avrebbe accolto i partigiani come un caldo abbraccio materno.

Per essere più convincente Mussolini usò brevi e imperativi slogan come :

RIFLETTETE, LEGGETE E MEDITATE!

Contemporaneamente il Duce descriveva l'appello a costituirsi come «la voce generosa di chi vi offre l'ultima possibilità di salvezza».

Alcuni volantini erano tradotti in più lingue, in modo che raggiungessero anche gli stranieri alleati dei partigiani.



“ I colpevoli di alcuno dei delitti previsti dagli articoli precedenti, che si costituiscono volontariamente entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, andranno esenti da pena e non saranno sottoposti a procedimento penale ... ”